

Pubblicato il 06/12/2021

N. 00580/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00981/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Presso il Ministero della Giustizia per Esame Avvocato –
Sessione 2020, Commissione Esame Avvocato (Commissione di Esame per L'Abilitazione
All'Esercizio della Professione di Avvocato) – Sessi, Decima Sottocommissione dell'Esame
Avvocato (Decima Sottocommissione dell'Esame per L'Abilitazione All'Esercizio della P, non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Della comunicazione, trasmessa via mail in data 03.12.2021, con la quale la ricorrente veniva resa
edotta che il Presidente della Commissione Esami Avvocato – sessione 2020, presso la Corte di
Appello di Bologna ha rigettato l'istanza di differimento della prova orale presentata dalla
dottorassa -OMISSIS-, “in quanto la commissione terminerà le sedute d'esame alla data del 15
Dicembre p.v.”;

- Del provvedimento del Presidente della suddetta Commissione Esami Avvocato, con il quale è
stata rigettata “la richiesta della candidata (volta ad ottenere un rinvio della data dell'esame orale in

ragione del proprio stato di gravidanza a rischio), in quanto la commissione terminerà le sedute d'esame alla data del 15 Dicembre p.v.”;

- Della comunicazione, trasmessa via mail in data 25.10.2021, con la quale la ricorrente veniva resa edotta che la suddetta Commissione Esami Avvocato ha disposto il rinvio della seconda prova orale al 06.12.2021 anziché ad una data compatibile con lo stato di salute della dottoressa -OMISSIS-;

- Della deliberazione, datata 25.10.2021, con la quale – a fronte dell'istanza di rinvio presentata dalla ricorrente e motivata in ragione del proprio stato di gravidanza a rischio - la suddetta Commissione Esami Avvocato ha differito la seconda prova orale al 06.12.2021 anziché ad una data compatibile con lo stato di salute della dottoressa -OMISSIS-;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

NONCHÈ PER LA CONDANNA

Delle Amministrazioni resistenti a disporre una prova suppletiva che consenta alla dottoressa - OMISSIS- lo svolgimento dell'esame orale in una data compatibile con le proprie condizioni di salute.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che il gravame, comprensivo della richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. avverso la comunicazione di non accoglimento della istanza di differimento della seconda prova orale datata 3 dicembre 2021 è stato notificato e depositato solo in data 6 dicembre 2021, sicchè tenuto conto della data di effettuazione della prova d'esame fissata per la giornata odierna, il rimedio giurisdizionale della domanda di sospensione inaudita altera parte potrebbe rivelarsi ai fini cautelari non tempestivamente esperito;

Rilevato , nondimeno alla luce della documentazione sanitaria prodotta dalla parte interessata che la candidata risulta in stato di gravidanza a rischio , con minacce di aborto, come da certificazione medica del 1 dicembre 2021, con la prescrizione di assoluto riposo per un periodo che va ben oltre il 15 dicembre 2021 (indicato dalla Commissione d'esame come data di ultimazione dei lavori) con conseguente impossibilità per la predetta candidata di recarsi presso la Corte di Appello di Bologna per sostenere la prova d'esame per cui è causa;

che, pertanto, in relazione all'assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro, appare ravvisabile in capo alla ricorrente, nelle more della celebrazione della camera di consiglio una situazione di danno di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione interinale dell'atto qui impugnato

P.Q.M.

Accoglie, la domanda di misure cautelari monocratiche avanzata ex art. 56 c.p.a dalla parte ricorrente e per l'effetto, sospende interinalmente la efficacia dell'atto qui gravato con l'ordine all'Amministrazione intimata di disporre una seduta di esami suppletiva per la dott. -OMISSIS- , in una data compatibile con il suo stato di salute.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna il giorno 6 dicembre 2021.

Il Presidente
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO